

OGGETTO

Informazione sanitaria

SOGGETTI TUTELATI

Collettività/persona assistita / paziente / utente dei servizi e prestazioni professionali sanitarie

BENI E INTERESSI TUTELATI

- Dignità della persona assistita
- Libertà e consapevolezza della persona assistita nell'adozione delle scelte relative rispetto alle cure cui deve sottoporsi
- Appropriatelyzza e sicurezza delle prestazioni e dei trattamenti sanitari
- Affidabilità, trasparenza e veridicità dei messaggi

DIRITTI TUTELATI

Effettività di una scelta consapevole da parte della persona assistita rispetto:

- al professionista/struttura curante
- alla facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari aventi comunque carattere di appropriatezza rispetto alle necessità ed alle richieste dell'utente/paziente
- alla affidabilità di messaggi assoggettati ai canoni di trasparenza e veridicità anche di carattere comparativo tra le prestazioni offerte sul mercato professionale

SOGGETTI DESTINATARI

Tutte le strutture sanitarie private di cura e tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività

ELEMENTI COMUNICATIVI PERMESSI

Le comunicazioni informative devono contenere unicamente

- *titoli*
- *specializzazioni professionali*
- *caratteristiche dei trattamenti/servizi offerti*
- *prezzi e costi complessivi delle prestazioni professionali*

ELEMENTI COMUNICATIVI ESCLUSI

- *Qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo*
- *Offerte, sconti e promozioni*

Tali esclusioni sono poste a garanzia del paziente che potrebbe essere indotto ad un ricorso defettivo a trattamenti sanitari inappropriati rispetto alle sue richieste e necessità di salute. L'appropriatezza delle terapie riguarda la qualità, l'efficacia, l'equità e la sostenibilità dell'assistenza erogata alle persone assistite e devono essere bilanciate rispetto alle specifiche esigenze di salute, basandosi sulla valutazione di benefici, rischio clinico e costi.

Elementi tutti che, in correlazione tra loro, contribuiscono ad evitare una asimmetria informativa di contesto.

Evoluzione della nozione di diritto alla salute dopo l'introduzione nell'ordinamento della riforma Gelli Bianco

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la **legge 8 marzo 2017, n. 24**, recante *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*.

All'**art. 1** è indicata la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita non solo nell'interesse dell'individuo ma anche dell'intera collettività, quindi dotata di dignità normativa in relazione alla tutela individuale, costituzionalmente riconosciuta dall'**art. 32 Cost.**, e al valore dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Concorrono a tali obiettivi, unitariamente considerati, le attività di prevenzione del rischio sanitario legato alle cure, l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Il diritto alla salute oggi non può essere individuato come entità astratta perché il Legislatore ha posto nel tempo molti altri elementi che lo caratterizzano ed ha inteso correlarlo anche al benessere, alla qualità della vita del singolo e della collettività.

La legge sulla informazione sanitaria è inscritta in questo contesto normativo a tutela dell'individuo e della popolazione, assumendo il compito di bilanciare i diritti, che al principio costituzionale dell'Art. 32 sono riferibili, con le esigenze del libero mercato e della concorrenza.

Anche le prestazioni sanitarie, di prevenzione, di diagnosi, cura e riabilitazione trovano nell'ordito normativo elementi di caratterizzazione e di valore.

Essi sono attribuibili:

- alla gestione degli elementi di rischio per migliorarne la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie, finalizzata a promuovere la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente e agli operatori;
- all'appropriatezza che definisce la prestazione sanitaria correlata al bisogno del paziente, fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi;
- alla organizzazione appropriata delle risorse strutturali e tecnologiche.

Le informazioni sanitarie destinate ad una indistinta e variegata collettività, tra cui persone fragili e portatrici di patologie, debbono quindi unicamente appartenere ad un contesto funzionale a garantire una libera determinazione rispetto al bisogno di cure, restando escluso qualsiasi elemento di carattere attrattivo o suggestivo.

e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;